

VERBALE N° 01/2022

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PO

Addi 08 marzo 2022 alle ore 21,00, in seconda convocazione, (il giorno 07 marzo 2022 alle ore 20,00, alla prima convocazione non era presente il numero legale) presso la Sede Consigliare del Comune di Villafranca Piemonte, in Piazza Cavour 1 – Villafranca Piemonte, si sono riuniti in ASSEMBLEA ORDINARIA i soci dell'Associazione Amici del Po.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Giuseppe GALFIONE, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e il Sig. Silvio MAROCCO quale segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **modifiche statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo: D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)**

Il Presidente con la collaborazione del segretario dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Il Segretario

MAROCCO Silvio

Il Presidente

GALFIONE Giuseppe

Silvio Marocco

Giuseppe Galfione

AMICI del PO

Via S. Sebastiano n° 28
10068 VILLAFRANCA P. TE (TO)
C.F. e P. I. 05066550012

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio Territoriale di Pinerolo

28 MAR 2023 al N° 407

SERIE 3 e 0

2000 (OSSE)

il Funzionario
Diego ALPO



ASSOCIAZIONE AMICI DEL PO
Via San Sebastiano n. 28
Villafranca P.te TO

Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio Territoriale di Pinerolo

C.F./P.IVA 05066550012

all'atto privato registrato il 28 Aprile 2020

Il Funzionario
Diego ALPO



STATUTO

Adeguamento dello Statuto approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 08 aprile 2022 nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato

AMICI DEL PO APS

Art. 1 - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m., in seguito denominato Codice Ente Terzo Settore, un'associazione di promozione sociale APS denominata "AMICI DEL PO" C.F. 05066550012 – P.IVA 05066550012 (d'ora in avanti l'Associazione).

Art. 2 – SEDE – DURATA

L'Associazione ha sede in VILLAGRANCA (TO) Via San Sebastiano, 28. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, all'interno dello stesso Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica al presente statuto e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.3 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione, che opera secondo metodo democratico e partecipativo e non pone alcuna discriminazione di appartenenza ai propri soci di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza, sesso, nazionalità e altro, non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale:

1. la promozione sociale, culturale e civile di sensibilizzazione della popolazione al rispetto del fiume PO, dei suoi affluenti e di qualsiasi corso d'acqua, nonché dei loro ecosistemi e della salvaguardia del territorio fluviale;
2. supporto nelle attività di tutela, salvaguardia e vigilanza civica del fiume PO attraverso la collaborazione con tutti gli organi competenti in materia di protezione dell'ambiente;

3. progetti per realizzare percorsi e aree attrezzate nei pressi del fiume Po al fine di far conoscere le aree naturali e le sue risorgive, il bosco, gli habitat naturali di fauna e animali, le bellezze artistiche del territorio;
4. l'impegno nel volontariato civile e sociale;
5. elaborazione e sviluppo di progetti per la promozione del fiume PO, anche con le istituzioni pubbliche e le associazioni, Comitati, Agenzie Turistiche, volti a sensibilizzare la popolazione con realizzazione di stampe, libri, opuscoli, riviste, filmati poster ed altri mezzi di comunicazione, organizzazione di escursioni, giochi e attività sportive nonché mostre, convegni, studi, spettacoli e manifestazioni di qualsiasi genere e la partecipazione a fiere ed esposizioni;

Per la realizzazione delle finalità e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o terzi, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, una o più attività di interesse generale aventi oggetto:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
5. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione svolge le seguenti attività specifiche:

- coinvolgimento sociale della popolazione nonché delle scuole di ogni ordine e grado in percorsi di educazione ambientale per spiegare l'equilibrio tra acqua e terra;
- cura del territorio e della riva del fiume Po in particolare del "Sentiero delle ochette" con le sue aree naturali e le sue risorgive;
- cura delle mostre didattiche sulla fauna fluviale "Di Nido in Nido" e il "Bosco in una stanza";
- cura la stampa di libri/opuscoli illustrativi come l'avifauna del Po, ecc...
- organizza convegni, mostre fotografiche, incontri con il territorio

- attività di discese in canoa, passeggiate alla scoperta del territorio e delle sue risorse sia naturali che artistiche;
- organizzazione di attività sportive (trasporto del Po), culturali (incontri divulgativi e seminari), artistiche (recite e canti anche realizzati lungo le rive del fiume) e ricreative di interesse sociale (iniziative realizzate in collaborazione con l'oratorio e associazioni del territorio), ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la sede in cui è svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei loro familiari e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione d'informazione a soggetti terzi diversi dagli associati;
- attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso (come passeggiate natura con visita alle cappelle del territorio) ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei loro familiari e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione d'informazione a soggetti terzi diversi dagli associati;

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposita delibera, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Le attività sono svolte a favore dei propri associati, loro familiari o terzi e per la loro realizzazione, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione s'impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali dell'associazione di promozione sociale a cui aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

Art. 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito per legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che s'impegnano a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano e accettino il presente statuto.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivide gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto e intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio Onorario", che risponde comunque al principio di eguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato entro 60 giorni, trascorsi i quali è da intendersi quale tacito consenso. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglienza della domanda d'ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione e al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, sono tenuti a ratificare l'operato entro 30 giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 giorni.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipare alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa.

I soci hanno diritto a esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo), previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni.

In particolare, l'accesso ai libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso d'indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, e degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni d'impegno in relazione a quanto sopra;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato pagamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazioni di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o

infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo o, in mancanza d'istanze da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo, di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 4 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza della carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti in beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all' art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o in mancanza, a Fondazione Italia Sociale, così come previsto all' art. 9 del codice del terzo settore (D.L.gs.117/2017).

Art. 11 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art.6 del Codice del terzo Settore.

Art. 12 – SCRITTURE CONTABILI

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio gestionale, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 200.000,00 il bilancio di esercizio può essere redatto in forma del rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. - 13 – UTILIZZO O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dall'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci,
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione,
3. il Presidente.

Art. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno 1/10 dei soci in regola col pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre avere il voto favorevole dei due terzi dei presenti (personale o per delega) aventi diritto al voto.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola col versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque soci in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o in bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione.

Art. 16 – I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto minimo da 7 (sette) membri eletti tra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica 5 (CINQUE) anni e sono rieleggibili.

Art. 18 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può nominare una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando i primi dei non eletti.

Le nomine effettuate nel quinquennio decadono alla scadenza del quinquennio medesimo.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare ed è convocato, a mezzo lettera o forma elettronica/telematica (email) contenente l'ordine del giorno, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertarne l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

ART. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere

- il Segretario
- i Responsabili delle varie commissioni di lavoro (Comitati Tecnici)

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea
- dare esecuzione alle delibere assembleari
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione curare ed aggiornare il libro soci
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del codice del Terzo Settore e s.m. esperibili dall'Associazione
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibere comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
- Ha la facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Art. 21 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica 5 (cinque) anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo
- convocare l'Assemblea dei soci
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione

- aprire e chiudere c/c bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

Art. 22 – SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispose quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l'approvazione – in Assemblea del Soci.

Art.24 – PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art.25 – COMITATI TECNICI

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli Associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il Coordinatore.

Le Commissioni di Lavoro hanno il compito di programmare ed organizzare le iniziative in calendario. All'interno di ogni commissione viene nominato un referente responsabile che dovrà interagire con il Presidente e il Direttivo per evitare sovrapposizioni o intralci nello svolgimento delle manifestazioni.

Art. 26 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 27 – INCOMPATIBILITA' E ILLEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta

comunale o delle unioni dei Comuni, ecc.) amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente di Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente tre volte consecutive.

Art. 28 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art.10

Art. 29 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017 e s.m.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 30 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Resta inteso che:

1. le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
2. le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art.148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.L.gs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art.104, comma 2 del D.L.gs.117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.
